



BILANCIO CONSOLIDATO PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ANNUALI

Seppur il termine di approvazione del **BILANCIO CONSOLIDATO** sia fissato dalla normativa, salvo eventuali rinvii, al 30 settembre di ogni annualità, per la corretta predisposizione del documento contabile di gruppo risulta opportuno presidiare l'adempimento lungo tutto il periodo, procedendo per **FASI**, scaglionate in più momenti dell'esercizio oggetto di analisi nonché della precedente annualità.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 11-BIS E SEGUENTI DEL D.LGS. 118/2011

→ Destinatari oggettivi e soggettivi dell'adempimento.

ALLEGATO N. 4/4 E N. 11 AL D.LGS. 118/2011, APPENDICE TECNICA

→ Principio contabile applicato al bilancio consolidato e rispettivi schemi.

ARTT. 147, CO. 2 LETT. D), E 147-QUATER DEL D.LGS. 267/2000

→ Bilancio consolidato quale strumento dei controlli interni.

ART. 151, CO. 8, ART. 161, CO. 4, DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 9, CO. 1-QUINQUES DEL D.L. 113/2016

→ Termini di approvazione e caricamento del fascicolo di bilancio consolidato sul portale BDAP.

ART. 239, CO. 1, LETT. D-BIS) DEL D.LGS. 267/2000

→ Relazione dell'organo di revisione e sue tempistiche.

ART. 29 DEL D.LGS. 33/2013

→ Obbligo di pubblicazione dei bilanci preventivi, consuntivi e dei relativi allegati nell'Amministrazione trasparente dell'Ente, tra i quali, sebbene non espressamente richiamato, la prassi ricomprende anche il bilancio consolidato.

IL PUNTO SULL'ADEMPIMENTO

Come definito dal D.lgs. 118/2011, principale riferimento normativo in materia, il bilancio consolidato è un documento contabile consuntivo finalizzato alla rappresentazione, veritiera e corretta, del risultato economico, finanziario e patrimoniale del "Gruppo Amministrazione Pubblica" inteso quale unica entità economica composta dall'Amministrazione locale capogruppo e dai soggetti dalla stessa controllati/partecipati (organismi strumentali, enti strumentali e società). In tal senso, come definito al primo punto del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" contenuto nell'allegato 4/4 al citato decreto, il bilancio consolidato:

- riproduce la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, al netto dell'opportuna eliminazione degli eventuali rapporti intercorsi, nel periodo di riferimento, tra i membri del Gruppo Amministrazione Pubblica, al fine di rappresentare le sole transazioni effettuate verso soggetti esterni al Gruppo stesso;
- assolve **funzioni essenziali di informazione**, sia interna che esterna, che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il Gruppo né da una loro semplice aggregazione;
- è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai suoi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- deve altresì consentire di:
 - sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle Amministrazioni che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
 - attribuire alla Amministrazione capogruppo uno strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio Gruppo comprensivo di enti e società;
 - ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'Amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

INDIRIZZI ED ORIENTAMENTI



"... L'esigenza del consolidamento delle risultanze di bilancio degli enti con quelle delle gestioni esternalizzate, in funzione della trasparenza e della responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, è stata introdotta dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e rappresenta un portato del sistema di contabilità armonizzata (art. 11 del d.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega n. 42/2009, novellato dal d.lgs. n. 126/2014), unitamente all'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale su cui il bilancio consolidato si fonda. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato per gli enti in contabilità armonizzata appare coerente con i principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS – International Public Sector Accounting Standards)." (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie – Delibera n. 17/2022/INPR)



IL PERCORSO

INDIVIDUAZIONE DEL GAP E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Ai sensi del principio contabile, entro il 31.12 dell'annualità precedente all'esercizio relativo al bilancio consolidato da approvare, sarà necessario approvare tali elenchi. Tuttavia, rilevando come la giurisprudenza e lo stesso principio contabile sottolineano la necessità di verificare (ed eventualmente aggiornare) tali elenchi non appena disponibili i bilanci dell'esercizio oggetto di consolidamento, risulta altresì sostenibile per gli Enti "in ritardo" procedere all'approvazione degli elenchi direttamente con tali dati.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

INVIO DI DIRETTIVE E COMUNICAZIONI AI SOGGETTI RICOMPRESI NEL PERIMETRO

A seguito della definizione del perimetro, l'Amministrazione sarà tenuta all'invio di direttive e comunicazioni ai componenti di tale elenco, al fine di richiedere tutte le informazioni necessarie per procedere con la predisposizione del bilancio consolidato. Essendo le partecipate, ai sensi del principio contabile applicato, tenute a riscontrare le richieste entro 10 giorni dall'approvazione dei loro bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, sarà necessario per l'Ente capogruppo procedere nelle suddette attività in tempo utile da consentire alle partecipate il rispetto di tali tempistiche.

UNIFORMAZIONE DEI BILANCI DA CONSOLIDARE

Da operarsi, come specificato dall'Allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, in ambito Formale, Temporale e Sostanziale.

ELABORAZIONE

ELIMINAZIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

Trattasi delle operazioni di scorporo e rettifica (tramite apposite scritture) delle operazioni intercorse tra i membri del Gruppo durante l'esercizio di riferimento.

IDENTIFICAZIONE DELLE QUOTE DI PERTINENZA DI TERZI

Verifica della sussistenza e rappresentazione delle quote di pertinenza di terzi sulla base delle indicazioni del principio contabile applicato.

CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI

Attività riguardante l'aggregazione dei bilanci, opportunamente uniformati e depurati dai rapporti infragruppo. In merito il principio contabile evidenzia due diverse modalità di consolidamento utilizzabili, ovvero il metodo integrale ed il metodo proporzionale, da valutarsi sulla base delle indicazioni ivi riportate.

PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLEGATI E DEGLI ATTI DI APPROVAZIONE

Definito lo schema contabile finale di bilancio consolidato, composto dai prospetti relativi allo stato patrimoniale (attivo e passivo) ed al conto economico, sarà necessario procedere con la redazione degli allegati al bilancio consolidato, ovvero la relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa.

APPROVAZIONE E PUBBLICITÀ

GIUNTA E PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

A seguito dell'approvazione preliminare in Giunta della documentazione inerente il bilancio consolidato, vengono riservate all'Organo di Revisione, per il rilascio del suo parere, le tempistiche previste dal regolamento di contabilità dell'Amministrazione, comunque non inferiori a 20 giorni, decorrenti dalla trasmissione della proposta approvata dall'organo esecutivo.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DEI SUOI ALLEGATI

Da operarsi tramite deliberazione dell'Organo consiliare dell'Ente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

ONERI DI PUBBLICITÀ

Entro 30 giorni dal termine di approvazione, l'Amministrazione è tenuta all'invio alla BDAP della documentazione approvata. Seppur non precisamente previsto dalla normativa, è altresì buona prassi procedere con la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bilanci" del proprio sito istituzionale, in quanto trattasi sempre di documento consuntivo.



07 GIUGNO 2024

→ Webinar D&P sul bilancio consolidato.

20 LUGLIO 2024

→ Termine per la ricezione della documentazione da parte delle partecipate.

30 SETTEMBRE 2024

→ Termine per l'approvazione del bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011); entro 30 giorni dalla presente data, le Amministrazioni sono tenute all'invio del bilancio consolidato alla BDAP.

LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

<p>CONTABILITA'</p> <p>Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili</p>	<p>FISCALITA'</p> <p>Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate</p>	<p>TRIBUTI</p> <p>Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate</p>	<p>PARTECIPATE</p> <p>Soluzioni gestionali ed amministrative razionali e coerenti con il quadro normativo vigente a favore delle partecipate ed i loro enti soci</p>	<p>PERSONALE</p> <p>Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana</p>
<p>AMMINISTRATIVO</p> <p>Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza</p>	<p>GESTIONALE</p> <p>Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati</p>	<p>CONTROLLI INTERNI</p> <p>Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione</p>	<p>REVISIONE</p> <p>Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento</p>	<p>LAVORI PUBBLICI</p> <p>Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo</p>